

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00400/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto da

Pietro Ganesio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Scozzari e Danilo Conti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;

contro

Regione Siciliana Presidenza, Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, rappresentate e difese dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Società Cooperativa Pescatori di Licata, non costituitasi in giudizio;

Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Colonna, Carlo Piccoli e Giovanni Longo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la

Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;

per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DEL 28/2/2024, NOTIFICATO IN PARI DATA, DI ESCLUSIONE DALL'ELENCO DI BENEFICIARI DELLE MISURE COMPENSATIVE DEL PROGETTO ARGO CASSIOPEA;
- DELLA NOTA 8/3/2024, DI CONFERMA DELL'ATTO SFAVOREVOLE;
- DELL'ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI DI LICATA, NELLA PARTE IN CUI NON COMPRENDE L'IMBARCAZIONE DEL RICORRENTE;
- DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI, PROVVISORI E DEFINITIVI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Presidenza e di Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che, anche all'esito della discussione in Camera di consiglio, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;
- che, per l'espletamento del predetto incombenza, può essere assegnato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;

- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Considerato:

- che, alla Camera di consiglio riconvocata, il Collegio si riserva l'emissione di una sentenza in forma semplificata;

- che l'istanza di parte ricorrente è tardiva rispetto al termine ultimo del 27/10/2023, stabilito con il comunicato del 18/10/2023;

- che, ad un sommario esame, appare decisivo il comunicato regionale dell'11/12/2023 (doc. 10 amministrazione), il quale risulta invero emesso al diverso fine del completamento dell'attività istruttoria, disponendo il deposito di una dichiarazione da parte del beneficiario già definitivamente individuato (con termine indicato nel 15/12 e successivamente prorogato al 24/12/2023);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ordina l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

Rinvia, per la trattazione dell'incidente cautelare, alla Camera di consiglio del 24/6/2024, ore di rito.

Rinvia ogni determinazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla parte interessata, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Viola Montanari, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO